**IL DIRITTO DI ASILO**

**IN EUROPA**

**CIPRO**

****

**Cipro**

**Riferimenti normativi**

Refugee Law 2000 (6(I)/2000) *Amended by:* Refugees (Amendment) Law 2016 105(I)/2016, *Amended by:* Refugees (Amendment) Law (No 2) 2016, 106(I)/2016 e Aliens and Immigration Law.

**Beneficiari**

La normativa nazionale riconosce lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

**Procedura regolare**

In base all’art. 11 della Legge sui Rifugiati, la domanda di asilo può essere presentata in tutti i punti di ingresso della Repubblica all’arrivo del richiedente, o presso qualsiasi stazione della polizia se è all’interno della Repubblica, e, in caso di detenzione o di reclusione del richiedente, presso i centri di detenzione o le carceri dove è detenuto. L’ufficiale in carica nel luogo di presentazione della domanda ha 3 giorni di tempo per registrare la richiesta ed inviarla al Servizio d’asilo, un dipartimento del Ministero dell’Interno che è responsabile per l’esame della domanda.

Se la domanda è presentata alle autorità che possono ricevere tali domande ma non ne sono competenti per la registrazione, tali autorità devono garantire che la domanda sia registrata entro 6 giorni lavorativi dalla data della sua presentazione. Inoltre, se un gran numero di richieste simultanee di cittadini di paesi terzi o di apolidi rende molto difficile il rispetto del termine per la registrazione della domanda, queste richieste sono registrate entro 10 giorni dalla loro presentazione.

Le persone che sono entrato nella Repubblica illegalmente devono presentare la domanda il più presto possibile dopo il loro arrivo.

Secondo l’art. 13 della Legge sui Rifugiati, il Servizio di asilo, prima di prendere una decisione, dà la possibilità al richiedente di chiedere che la procedura di esame sia conclusa il più presto possibile, senza pregiudicare un esame adeguato e completo. Inoltre il servizio di asilo provvede affinché la procedura d’esame sia conclusa entro 6 mesi dalla presentazione della domanda. Nei casi in cui il servizio di asilo non è in grado di emettere una decisione entro questo termine, è tenuto a informare il richiedente del ritardo e, su richiesta del richiedente, a fornire informazioni sulle ragioni del ritardo e sul termine entro il quale si prevede una decisione.

Il termine di 6 mesi può essere prorogato per un periodo non superiore ad altri 9 mesi, nel caso in cui: a) siano coinvolti temi complessi di fatto e/o di diritto; b) un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi richiedano simultaneamente la protezione internazionale, rendendo molto difficile concludere la procedura entro il termine di sei mesi; c) qualora il ritardo possa essere chiaramente attribuito al mancato rispetto da parte del richiedente dei propri obblighi previsti dalla legge. In via eccezionale, il servizio di asilo può, in circostanze debitamente giustificate, superare i termini previsti per un massimo di 3 mesi, ove necessario, al fine di assicurare un esame adeguato e completo della domanda.

Il capo del servizio di asilo può rinviare la conclusione della procedura di esame, nel caso in cui il Servizio di asilo non può ragionevolmente prevedere di decidere entro i termini previsti, a causa di una situazione incerta nel paese di origine che dovrebbe essere temporanea. In tal caso, il Servizio di asilo svolge una revisione della situazione in suddetto paese almeno ogni 6 mesi; informa i candidati interessati entro un termine ragionevole dei motivi del rinvio; ed informa la Commissione europea entro un termine ragionevole del rinvio delle procedure per quel paese di origine.

In ogni caso, la legge afferma che il servizio di asilo deve concludere la procedura di esame entro un termine massimo di 21 mesi a partire dalla presentazione della domanda.

**Permessi rilasciati**

Secondo l’articolo 18A della legge sui rifugiati, ai richiedenti riconosciuti come rifugiati viene concesso, il prima possibile, un permesso di soggiorno valido per 3 anni. L’autorizzazione è rinnovabile solo per periodi di 3 anni e non è possibile che venga rilasciata per periodi più lunghi.

Nel caso dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria e dei loro familiari, la legge afferma che il rilascio di un permesso di soggiorno rinnovabile valido per 1 anno deve avvenire il più presto possibile dopo la concessione della protezione. Questo permesso è rinnovabile per periodi di 2 anni per tutta la durata dello status. Non esiste ancora la possibilità che tali permessi vengano rinnovati per periodi più lunghi. (Art. 19(4) Refugee Law).

Secondo la legge sui rifugiati, i permessi di soggiorno per i rifugiati e per i beneficiari della protezione sussidiaria assicurano il diritto di rimanere solo nelle aree sottoposte alla Repubblica di Cipro (RoC), escludendo quindi i beneficiari dal diritto di rimanere o addirittura visitare le aree del nord dell’isola che non sono sotto il controllo della RoC. (Artt. 18A e 19(4) Refugee Law).

Affinché una persona possa presentare una domanda di status di residente di lungo periodo deve rispettare i seguenti criteri: risiedere da 5 anni nelle aree controllate dal governo; disporre di risorse finanziarie stabili e regolari sufficienti a mantenere se stesso ed i membri della sua famiglia a carico, senza ricorrere al sistema di assistenza sociale della RoC; conoscere adeguatamente la lingua greca (livello A2, come prescritto nel Quadro comune di riferimento europeo delle lingue del Consiglio d’Europa) ed i dati e le informazioni fondamentali sulla realtà politica e sociale contemporanea di Cipro; avere un’adeguata assicurazione sanitaria che copre i rischi di solito coperti da contratti di assicurazione che coinvolgono cittadini ciprioti; non deve costituire una minaccia per la pubblica sicurezza o per l’ordine pubblico; la residenza nelle aree controllate dalla Repubblica non deve essere il risultato di frode o false dichiarazioni. (Art. 18Θ Aliens and Immigration Law).

**Ricorso**

Al fine di garantire che i richiedenti asilo a Cipro abbiano diritto a un rimedio efficace contro una decisione negativa davanti a un organo giurisdizionale, sui fatti e sui punti di diritto, conformemente all’articolo 46 della direttiva sulle procedure di asilo, le autorità competenti hanno adottato misure per modificare la procedura nei seguenti termini: prevedere la futura abolizione dell’Autorità di Revisione dei Rifugiati (RRA), un’autorità amministrativa, e non giudiziaria, di primo grado che esamina i ricorsi, sotto il duplice profilo delle circostanze di fatto e delle questioni di diritto, e garantire, invece, un controllo giurisdizionale, sia sui fatti che sui profili strettamente giuridici, davanti al Tribunale amministrativo.

Il Tribunale amministrativo è stato istituito nel 2015, e ha iniziato ad operare il 1 ° gennaio 2016, sostituendo la Corte suprema come autorità di revisione giudiziaria di primo grado per i casi di asilo. Tuttavia, il Tribunale esaminerà solo le domande presentate dal 20 luglio 2015 in poi sotto entrambi i profili (fatti e diritto). Per le domande presentate prima della data prescelta, il Tribunale esaminerà solo questioni di diritto, così come la Corte Suprema. Di conseguenza, i richiedenti che hanno presentato domanda entro il 20 luglio 2015 non avranno mai accesso ad un efficace rimedio davanti a un tribunale, come richiesto dalla direttiva UE sulle procedure di asilo.

I richiedenti asilo sono informati del loro diritto di ricorso sia davanti all’autorità di revisione dei rifugiati (Refugee Reviewing Authority o RRA) che dinanzi al Tribunale amministrativo, e questo è incluso nella decisione di primo grado.

 I ricorsi dinanzi al RRA e al Tribunale hanno effetto sospensivo (Art. 8, Refugee Law), ed entrambi esaminano sia i fatti che i punti di diritto. Non esiste un termine specifico per l’emissione di una decisione, ma la legge prevede che una decisione sia emessa quanto prima. (Art. 31Γ(5) Refugee Law).

L’appello successivo, dinanzi alla Corte Suprema, esamina solo i punti di diritto e non ha effetto sospensivo.

I recenti emendamenti dell’ottobre 2016 alla legge sui rifugiati garantiscono, per la prima volta, il diritto d’accesso, prima di una decisione sulla domanda di asilo, all’intervista, alle relazioni mediche, alla valutazione/raccomandazione, con i correlati documenti giustificativi, alle informazioni sul Paese di provenienza, considerate rilevanti ai fini della decisione. (Artt. 18(2B) and (7A) Refugee Law).

Anche i rappresentanti legali hanno accesso al contenuto del file quando rappresentano i candidati. (Art. 18-bis Refugee Law).

Il RRA può concedere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria ai richiedenti asilo. Il tempo medio necessario per emettere una decisione varia da 6 mesi a 3 anni a seconda del caso. Se respinto dal RRA, il richiedente ha diritto a presentare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo entro 75 giorni di calendario.

**Procedura accelerata**

Come nella procedura normale anche nella procedura accelerata il Servizio di Asilo è l’autorità responsabile delle decisioni prese in primo grado.

L’articolo 12A-B della legge sui rifugiati prevede che una procedura accelerata sia applicata per ordine di priorità, ed entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di asilo, qualora il responsabile ritenga che il richiedente provenga da un paese in cui non esiste un serio rischio di persecuzione, da un paese terzo sicuro, da un paese europeo terzo sicuro o da un paese di origine sicuro; presenti una domanda irricevibile; venga da un primo paese di asilo; o rientri in una delle ulteriori ipotesi espressamente previste dal citato articolo.

Nella procedura accelerata non vi è una procedura di ricorso separata da quella regolare. Come nel caso di quest’ultima, viene presentato al RRA un ricorso amministrativo, che ha effetto sospensivo, e un controllo giuridico dinanzi al Tribunale amministrativo.

Le uniche differenze rispetto al ricorso regolare sono i diversi termini fissati per la presentazione di un ricorso e quelli più rigorosi per le autorità di emanare una decisione. Il termine entro il quale deve essere presentato un ricorso è di 10 giorni lavorativi anziché 20 giorni. Il limite di tempo più rigoroso non si applica quando la procedura accelerata è imposta in forza dell’articolo 12A, paragrafo 4, lettera a), della legge sui rifugiati, che riguarda reclami ben fondati o un richiedente con esigenze specifiche. In tale ipotesi, secondo la legge, l’RRA deve pronunciarsi entro 15 giorni, mentre nella procedura regolare le decisioni devono essere adottate “il più presto possibile”, senza una precisa indicazione del termine. (Art. 28H Refugee Law).

**Regolamento di Dublino**

A tutti i richiedenti asilo di età superiore ai 14 anni vengono prese le impronte digitali e controllate nel sistema Eurodac.

La procedura di Dublino è applicata sistematicamente in tutti i casi. (Art. 11A-B, Refugee Law).

Alla presentazione della domanda di asilo, il richiedente compila anche il “questionario di Dublino” in cui deve dichiarare qualsiasi viaggio precedente o qualsiasi parente presente in un altro Stato membro. Se ha viaggiato o ha parenti presenti in uno Stato membro, l’Unità di Dublino invita il richiedente ad un’intervista.

La procedura di ricorso contro le decisioni di procedura di Dublino è identica a quella nella procedura normale, ad eccezione dell’effetto sospensivo del ricorso dinanzi al RRA. Infatti nel caso di un ricorso contro una decisione nella procedura di Dublino, la decisione non viene sospesa, a meno che non lo determini la RRA. (Art. 11B(3) Refugee Law).

Come nella procedura regolare, è previsto un controllo giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo, durante il quale il richiedente ha il diritto di rimanere nel territorio. (Art. 31Γ(3) Refugee Law).

**Ricevibilità**

La legge modificata sui rifugiati prevede che una domanda di protezione internazionale sia irricevibile solo se: un altro Stato membro ha concesso protezione internazionale; un paese che non è uno Stato membro è considerato come il primo paese di asilo per il richiedente; un paese che non è uno Stato membro è considerato come un paese terzo sicuro per il richiedente; la domanda è una domanda successiva, in cui non sono stati presentati o non sono sorti nuovi elementi o conclusioni riguardanti il fatto che il richiedente sia qualificato come beneficiario della protezione internazionale; o una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo che egli abbia acconsentito che il suo caso facesse parte di una domanda presentata per suo conto, e non esistono fatti relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.

Inoltre, qualora una domanda sia considerata inammissibile, il responsabile dei servizio di asilo chiude il file e interrompe l’esame della domanda con una decisione che viene presa e registrata nel fascicolo senza seguire la procedura regolare o accelerata. Prima di decidere sulla ricevibilità, il servizio di asilo consente al richiedente di esprimere le proprie opinioni sulla domanda e, a tal fine, svolge un’intervista personale sulla ricevibilità del ricorso. (Art. 12B-quater (2)(1)(3), Refugee Law).

**Domande successive**

In base all’articolo 16Δ della legge dei rifugiati, tutte le domande successive devono essere oggetto di una procedura di ammissibilità.

Se un richiedente presenta una domanda successiva oppure nuovi elementi o conclusioni riguardanti la propria domanda dopo che è stata presa una decisione definitiva, l’autorità competente non tratta questo caso come una nuova domanda, ma come una fase successiva della domanda iniziale. Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, il servizio di asilo deve effettuare un esame preliminare per valutare se le informazioni presentate costituiscano nuovi elementi o conclusioni che il servizio di asilo non ha preso in considerazione al momento della decisione sulla domanda iniziale.

Quando il servizio di asilo decide che la domanda successiva è ricevibile continua con l’esame sostanziale dei nuovi elementi, durante il quale il richiedente è considerato un richiedente asilo.

Secondo la Legge, se il servizio di asilo prende una decisione negativa dopo l’esame sostanziale, può essere presentato un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo, che dovrebbe esaminare i punti di diritto e la sostanza.

**Paesi sicuri**

L’articolo 12B-ter della legge sui rifugiati definisce il paese di origine sicuro con riferimento alla direttiva procedure (cfr. scheda UE).

La definizione di un paese terzo sicuro è definita all’articolo 12 B della legge sui rifugiati, che rispecchia la disposizione dell’articolo 38 della direttiva procedure (cfr. scheda UE).

 La definizione del primo paese di asilo è definita all’articolo 12 B quinquies della legge sui rifugiati, che rispecchia la disposizione dell’articolo 35 della direttiva procedure (cfr. scheda UE).

Tutti e tre i concetti possono essere utilizzati ai fini della decisione di irricevibilità o dell’utilizzo della procedura accelerata, come indicato nei rispettivi paragrafi.